



COMUNE DI LIVORNO

PROTEZIONE CIVILE E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
SETTORE PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 10335 DEL 18/12/2025

Oggetto: CONVENZIONE COMUNALE STIPULATA IN DATA 06/05/2025 CON L'ASSOCIAZIONE VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI LIVORNO, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 3282 DEL 30/04/2025, FINALIZZATA ALLA STRUTTURAZIONE DEL VETTOVAGLIAMENTO A FAVORE DEI MIGRANTI CHE SBARCANO AL PORTO DI LIVORNO, NONCHÉ DI ALTRE ATTIVITÀ NECESSARIE PER SODDISFARE LE NECESSITÀ COLLEGATE ALL'ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI MIGRANTI. IMPEGNO RISORSE AGGIUNTIVE.

IL DIRIGENTE

Vista la propria determinazione n. 3282 del 30/04/2025, avente ad oggetto “*Convenzione comunale finalizzata alla strutturazione del vettovagliamento a favore dei migranti che sbarcano al porto di Livorno, nonché di altre attività necessarie per soddisfare le necessità collegate all'assistenza alle popolazioni migranti. Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa.*”, che qui si intende integralmente richiamata;

Dato atto che, in data 06/05/2025, è stata stipulata con l'Associazione Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno (di seguito solo Misericordia di Livorno) - codice fiscale 00100460492 – avente sede Legale in Livorno, Viale Boccaccio n. 39 e sede Operativa in Livorno ,via G. Verdi n. 63, la convenzione di cui trattasi;

Considerato che si intende prevedere un incremento del budget per le attività previste in convenzione;

Dato atto che, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese” del TUEL, le risorse aggiuntive da destinarsi al finanziamento delle spese sostenute per le attività svolte nell'ambito della convenzione di cui all'oggetto trovano copertura finanziaria come nel seguito specificato:

- quanto ad € 250,00 sul Cap. 9324/10 “Trasferimento Protez. Civile – Reimp. Avanzo Libero” del PEG 2025/2027, annualità 2025, C. P. F. 1.04.04.01.000;

- quanto ad € 10.000,00 sul Cap. 9380/2 “Reimp. Fondo Vinc. per Reimp. Contributo per esigenze territoriali di natura straordinaria - Protezione Civile - da e. 520 - v.e. 1” del PEG 2025/2027, annualità 2026, C. P. F. 1.04.04.01.000;

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € **10.250,00** in favore dell’Associazione Misericordia di Livorno (codice anagrafico beneficiario 65), con la quale è stata stipulata la convenzione di cui all’oggetto, come di seguito specificato:

- quanto ad € **250,00** sul **Cap. 9324/10** “Trasferimento Protez. Civile – Reimp. Avanzo Libero” del PEG 2025/2027, **annualità 2025**, C .P. F. 1.04.04.01.001;
- quanto ad € **10.000,00** sul **Cap. 9380/2** “Reimp. Fondo Vinc. per Reimp. Contributo per esigenze territoriali di natura straordinaria - Protezione Civile - da e. 520 - v.e. 1” del PEG 2025/2027, **annualità 2026**, C. P. F. 1.04.04.01.001;

Dato atto che dette risorse finanziarie saranno liquidate a titolo esclusivo di rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate, e comunque nel limite massimo del budget disponibile;

Preso atto delle comunicazioni relative al Conto dedicato, presentate dall’associazione, in ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” (allegato parte non integrante del presente provvedimento);

Dato atto della regolarità contributiva dell’associazione, attestata con DURC rilasciato da INAIL con protocollo n. 47781299 del 09/10/2025, avente scadenza 06/02/2026 (allegato parte non integrante del presente provvedimento);

Vista la nota dei Servizi Finanziari Prot. n. 21977 del 19/02/2021 in materia di trattamento fiscale dei contributi erogati dall’Ente;

Considerato che in fase istruttoria sono stati acquisti tutti gli elementi necessari al corretto inquadramento fiscale del contributo economico per rimborso spese in questione, anche con l’ausilio del modello – di cui alla nota sopra citata – compilato e sottoscritto dall’associazione di volontariato più sopra richiamata destinataria del contributo per rimborso spese e poi trasmesso all’Ufficio scrivente (allegati al presente atto come parte non integrante);

Considerato, pertanto, che la natura della somma da erogare, di cui al presente atto, è quella di un contributo fuori campo Iva e che si procede alla non applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES, con l’obbligo di rivalsa, (ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR n. 600/73), ricorrendo la seguente fattispecie: trattasi di associazioni di volontariato non svolgenti attività di tipo commerciale, non soggette all’applicazione di alcuna ritenuta fiscale ai sensi dell’art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 460/97;

Dato atto che le attività di cui trattasi sono escluse dall’obbligo di richiesta del CIG, anche in forma semplificata, in quanto vengono svolte nell’abito di convenzioni, stipulate con organismi senza scopo di lucro, che prevedono esclusivamente rimborsi spese non forfettari, dietro presentazione di documentazione idonea ad attestare le spese effettivamente sostenute;

Dato atto che il contributo per rimborso spese di cui trattasi non è cumulabile con eventuali altri contributi o sovvenzioni, di qualsiasi natura e provenienza, a copertura delle medesime spese;

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i., “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, con particolare riferimento alle disposizioni contenute all’art. 12 rubricato “*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*”;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, con particolare riferimento all’art. 26 “*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*”, secondo cui le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamata, altresì, la Delibera ANAC n. 468 del 16/06/2021, in merito agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nonché la Circolare del Segretario Generale Prot. n. 127588 del 21/10/2021, sulle indicazioni operative per la pubblicazione degli atti di cui trattasi;

Dato, pertanto, atto che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 33/2013, l’atto di cui trattasi sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nell’area dedicata, della sezione “amministrazione trasparente”;

Dato atto del rispetto delle misure anticorruzione previste, per lo specifico processo, dalla sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” (Allegato 1.1), del PIAO 2025-2027, approvato con Delibera di G.C. n. 43/2025 e successive modifiche e integrazioni;

Dato, altresì, atto del rispetto della normativa sulla privacy (REG UE 679/2016, D.Lgs.196/2003 e s.m.i.) in relazione alla redazione del presente atto nonché con riferimento ai suoi allegati;

Dato atto che il Responsabile del procedimento di cui trattasi, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., Capo II (artt. 4-6 bis) è l’Ing. Jacopo Tamberi in qualità di Responsabile dell’Ufficio Protezione civile ed assistenza alla popolazione, a cui è stato conferito detto incarico con Determinazione n. 589 del 29/01/2025, nonché attribuita la delega interorganica delle funzioni gestionali con Provvedimento n. 1445 del 25/02/2025;

Dato, altresì, atto che, in attuazione dell’articolo 6 *bis* della L. 241/1990, come modificata dalla L. 190/2012 e dell’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, è stata rilasciata dal Responsabile del procedimento, la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi e che la stessa è conservata agli atti del fascicolo del procedimento di cui trattasi;

Dato atto che il sottoscritto Ing. Lorenzo Lazzerini, Dirigente del Settore Protezione Civile, a cui è stato conferito detto incarico con Ordinanza Sindacale n. 293 del 25/07/2024 e successive Ordinanze Sindacali di integrazione di cui in ultimo l'Ordinanza Sindacale n. 366 del 26/11/2025, mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara, con riferimento alla propria persona, l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990 e s.m.i., come integrata dalla Legge 190/2012 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 ed attesta, attraverso la medesima sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 423 del 15/07/2022, l'insussistenza, per tutti i soggetti che hanno partecipato all'attività procedimentale, delle condizioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 10;

Visto il D. Lgs. 267/2000, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ed, in particolare l'art. 183 c. 7, che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Verificato, dal responsabile della spesa che adotta il presente provvedimento, quanto stabilito nell'art. 183 c. 8 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L. e s.m.i. con particolare riferimento alle funzioni ed alla responsabilità della dirigenza (art. 107) e ravvisata la propria competenza all'adozione dell'atto di cui trattasi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, espresso sul presente atto come, previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto “*Codice della protezione civile*”, con particolare riferimento a:
 - l'art. 3, comma 3, che sancisce il principio di sussidiarietà nell'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale;
 - l'art. 4 che, al comma 1, definisce le componenti del servizio nazionale di protezione civile, tra cui sono ricompresi anche gli enti locali, mentre al comma 2 del medesimo articolo, dispone che le componenti del servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'art. 13;
 - l'art. 12, comma 2, *lettera h*), secondo cui i comuni assicurano le attività di protezione civile anche attraverso l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, più sopra richiamato;
 - l'art. 13, che, al comma 1, individua le strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, tra cui rientra, come esplicitato alla lettera e), il volontariato organizzato di protezione civile;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017, avente ad oggetto “*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*” ed in particolare l'art. 56, secondo cui le Amministrazioni pubbliche, sulla base dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, sanciti all'art. 55 del medesimo decreto legislativo, nell'assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato, convenzioni finalizzate, allo svolgimento in favore di terzi, di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli al ricorso al mercato; tali convenzioni

possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, di cui agli articoli 55 – 57 del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 117/2017;
- la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020, “*Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano*” e s.m.i. e richiamati, in particolare:
 - gli artt. 3, 11 e 13 che, nel ribadire il principio di sussidiarietà, normano, a livello territoriale, le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore;
 - l’art 15, secondo cui, gli enti locali, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato specifiche convenzioni che possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 5, ultimo disposto, secondo cui “*I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*”;
- la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, “*Sistema regionale della Protezione civile e disciplina delle relative attività*” e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 13 rubricato “*Benefici per il volontariato organizzato*”, secondo cui, ove il coordinamento dell’intervento, svolto da parte dei soggetti iscritti nell’elenco territoriale regionale, sia effettuato dalla struttura regionale di protezione civile, i benefici di cui all’art. 40 del Codice di Protezione Civile, da intendersi quali rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate dalle associazioni di volontariato, sono a carico del bilancio regionale;
- il D.P.G.R. Toscana n. 62/R del 30/10/2013, “*Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)*” e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all’art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale e richiamati, in particolare, il Capo IV “*Disposizioni per l’attivazione e l’impiego delle organizzazioni di volontariato regionale*”, il Capo VI “*Norme e procedure sui benefici di legge*”, da intendersi quali rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate dalle associazioni di volontariato, in occasione di attività e di interventi autorizzati, nell’ambito di emergenze di protezione civile, nonché l’art. 29 del Regolamento regionale n. 62/R del 30/10/2013, più sopra richiamato;
- il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 12/01/2012, avente ad oggetto “*Adozione dell’intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d’Aosta prevista dall’art. 5 del decreto del 13 aprile 2011, e condivisione di indirizzi comuni per l’applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto*” ed i relativi allegati, con riferimento alle attività di volontariato di protezione civile svolte dai volontari;
- il vigente Piano di Protezione Civile Comunale;
- il Regolamento del Servizio di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 07/09/2022;
- il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 161 del 06/07/2017;

Visti altresì:

- la Deliberazione di G.C. n. 452 del 17/06/2025 avente ad oggetto “*Riorganizzazione dell’Ente*

- *Approvazione nuova macrostruttura e macro funzioni dirigenziali*”;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 9559 del 26/11/2025, avente ad oggetto “*Modifica funzionigramma approvato con Determinazione n. 5180 del 01/07/2025*”;
- l’Ordinanza Sindacale n. 366 del 26/11/2025, di modifica dell’Ordinanza Sindacale n. 213 del 30/06/2025, relativamente al conferimento dell’incarico di Dirigente del “*Settore Transizione tecnologica e smart city*” e del quadro delle sostituzioni in caso di assenza o impedimento dei dirigenti titolari;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28/01/2025 di approvazione del PIAO 2025-2027 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di provvedere** ad un incremento del budget messo a disposizione dell’Associazione Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno (di seguito solo Misericordia di Livorno) - codice fiscale 00100460492 – avente sede Legale in Livorno, Viale Boccaccio n. 39 e sede Operativa in Livorno ,via G. Verdi n. 63, con la quale è stata stipulata la convenzione di cui all’oggetto, per i costi sostenuti anche durante lo svolgimento delle attività ricomprese nella convenzione stessa;
3. **di impegnare** in favore dell’Associazione Misericordia di Livorno (codice fiscale 92070260499), codice anagrafico beneficiario 65, la somma complessiva di **€ 10.250,00** come di seguito specificato:
 - quanto ad **€ 250,00** sul **Cap. 9324/10** “Trasferimento Protez. Civile – Reimp. Avanzo Libero” del PEG 2025/2027, **annualità 2025**, C. P. F. 1.04.04.01.001;
 - quanto ad **€ 10.000,00** sul **Cap. 9380/2** “Reimp. Fondo Vinc. per Reimp. Contributo per esigenze territoriali di natura straordinaria - Protezione Civile - da e. 520 - v.e. 1” del PEG 2025/2027, **annualità 2026**, C. P. F. 1.04.04.01.001;
4. **di dare atto** che il programma dei conseguenti pagamenti, derivanti dagli impegni di spesa di cui al precedente capoverso, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio ex art 183 comma 8 del TUEL;
5. **di dare, altresì, atto** che le risorse finanziarie di cui trattasi, saranno liquidate, a titolo esclusivo di rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate e comunque, nel limite massimo delle risorse come sopra impegnate e secondo quanto previsto nella convenzione di cui all’oggetto;

6. **di pubblicare**, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 26, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 33/2013, il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nell'area dedicata, della sezione “amministrazione trasparente”;
7. **di trasmettere**, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, a mezzo email ordinaria, all'Associazione Misericordia di Livorno;
8. **di trasmettere** ai sensi dell'art. 183 c. 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente atto al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;
9. **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, da chiunque vi abbia interesse, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale online, o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dal medesimo termine;
10. **di dare atto** che, il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, per la durata di 15 gg, in attuazione di quanto previsto all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012).

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi art. 21, D. Lgs. 82/2005, dal Dirigente del Settore Protezione Civile, Ing. Lorenzo Lazzerini.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

LORENZO LAZZERINI / ArubaPEC

S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 6db972ea8fba96cc9bfaf32880bc6243c76228a80c9cdc88849f7ce1817e6b91

Firme digitali presenti nel documento originale


LORENZO LAZZERINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.10335/2025

Data: 18/12/2025

Oggetto: CONVENZIONE COMUNALE STIPULATA IN DATA 06/05/2025 CON L'ASSOCIAZIONE VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI LIVORNO, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 3282 DEL 30/04/2025, FINALIZZATA ALLA STRUTTURAZIONE DEL VETTOVAGLIAMENTO A FAVORE DEI MIGRANTI CHE SBARCANO AL PORTO DI LIVORNO, NONCHÉ DI ALTRE ATTIVITÀ NECESSARIE PER SODDISFARE LE NECESSITÀ COLLEGATE ALL'ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI MIGRANTI. IMPEGNO RISORSE AGGIUNTIVE.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9219080dd9ea1cfc_p7m&auth=1

ID: 9219080dd9ea1cfc